

Modifiche al Regolamento dei Servizi

Le modifiche illustrate nella presente nota entreranno in vigore il **29 aprile 2024**.

Si modifica il Regolamento dei Servizi in materia di partecipazione al Servizio di Liquidazione da parte di imprese di paesi terzi al fine di specificare che ai fini dell'ammissione è necessario che la Consob e la Banca d'Italia confermino la presenza di un accordo da parte di almeno una delle due autorità con la corrispondente Autorità di Vigilanza dello stato d'origine del soggetto richiedente.

REGOLAMENTO

TITOLO III – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE E DEI SERVIZI ACCESSORI

CAPO I – SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE

Articolo 59 – Categorie di Partecipanti e modalità di partecipazione

[...]

3. Le imprese di paesi terzi che svolgono attività corrispondenti a quella di banche e imprese di investimento, nonché le controparti centrali e i depositari centrali di paesi terzi, possono partecipare al servizio a condizione che la Consob e Banca d'Italia abbiano confermato la sussistenza di accordi **da parte di almeno una delle due Autorità** con ~~la~~ **la** corrispondente Autorità di Vigilanza dello stato d'origine del soggetto richiedente. Monte Titoli si riserva di chiedere ai soggetti di paesi terzi, specifiche informazioni o attestazioni necessarie al fine di valutare la sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 89, comma 2 e 5, del Regolamento Delegato (EU) n. 2017/392.

[...]